



Stiftung Auffangeinrichtung BVG  
Fondation institution supplétive LPP  
Fondazione istituto collettore LPP

# Regolamento di previdenza

Piano di previdenza WR:  
Continuazione facoltativa  
dell'assicurazione di rischio per  
persone disoccupate

**Approvato il**

27.03.2023 ed il 22.09.2023

**Valido dal**

01.01.2024

**Nota**

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali (DG).

# Indice

<b>Persone assicurate</b>	<b>1</b>	
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate	1
Art. 2	Inizio della previdenza	1
<b>Basi di calcolo</b>	<b>1</b>	
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
<b>Prestazioni di previdenza</b>	<b>1</b>	
<b>Prestazioni in caso di pensionamento</b>	<b>1</b>	
Art. 5	Prestazioni di vecchiaia	1
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	1
Art. 7	Chiusura del conto supplementare	1
<b>Prestazioni in caso di decesso</b>	<b>2</b>	
Art. 8	Rendita per coniugi	2
Art. 9	Rendita per convivente	2
Art. 10	Rendita per orfani	2
Art. 11	Capitale di decesso	2
Art. 12	Chiusura del conto supplementare	2
<b>Prestazioni in caso di invalidità</b>	<b>2</b>	
Art. 13	Rendita di invalidità	2
Art. 14	Rendita per figli di invalidi	3
Art. 15	Esonero dal pagamento dei contributi	3
Art. 16	Chiusura del conto supplementare	3
<b>Finanziamento</b>	<b>3</b>	
Art. 17	Ripartizione dei contributi e debitore	3
Art. 18	Fine dell'obbligo di contribuzione	3
Art. 19	Aliquote di contribuzione	3
Art. 20	Prestazione di libero passaggio apportata	3
Art. 21	Riscatto	3
<b>Disposizioni finali</b>	<b>3</b>	
Art. 22	Modifica del piano di previdenza	3
Art. 23	Testo di riferimento	3
Art. 24	Entrata in vigore	4
<b>Appendice</b>	<b>5</b>	
Art. 1	Aliquote di conversione	5
Art. 2	Aliquote di contribuzione	5

## Persone assicurate

### Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

---

Questo piano di previdenza consente alle persone beneficiarie di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione non più sottoposte alla previdenza obbligatoria per i rischi decesso e invalidità di proseguire la loro previdenza conformemente all'art. 47 cpv. 2 LPP, a condizione che non siano sottoposte alla LPP obbligatoria e non possano aderire a titolo facoltativo a un'altra previdenza LPP. L'iscrizione per la continuazione della previdenza deve essere effettuata entro tre mesi dall'uscita dalla previdenza obbligatoria per i rischi decesso e invalidità.

### Art. 2 Inizio della previdenza

---

L'adesione a questo piano di previdenza avviene il giorno dopo che la persona assicurata è uscita dalla previdenza obbligatoria.

## Basi di calcolo

### Art. 3 Salario assicurato

---

Il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione. Il salario assicurato non è modificabile.

### Art. 4 Aliquote di conversione

---

Le aliquote di conversione sono riportate nell'appendice.

## Prestazioni di previdenza

### Prestazioni in caso di pensionamento

#### Art. 5 Prestazioni di vecchiaia

---

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto alla rendita di vecchiaia.

#### Art. 6 Rendita per figli di pensionati

---

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per figli di pensionati.

#### Art. 7 Chiusura del conto supplementare

---

Nel presente piano di previdenza non è contemplato un conto supplementare.

## Prestazioni in caso di decesso

### Art. 8 Rendita per coniugi

---

La rendita per coniugi ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 60 % della rendita d'invalidità assicurata;
- b. in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita d'invalidità, al 60 % dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta.

### Art. 9 Rendita per convivente

---

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per convivente.

### Art. 10 Rendita per orfani

---

La rendita per orfani ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 20 % della rendita d'invalidità assicurata;
- b. in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita d'invalidità, al 20 % dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta. Le quote di rendita assegnate alla coniuge o al coniuge avente diritto nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a CC non rientrano nell'ultima rendita di invalidità corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a CC il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

### Art. 11 Capitale di decesso

---

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a un capitale di decesso.

### Art. 12 Chiusura del conto supplementare

---

Nel presente piano di previdenza non è contemplato un conto supplementare.

## Prestazioni in caso di invalidità

### Art. 13 Rendita di invalidità

---

Rendita d'invalidità intera

<sup>1</sup> La rendita d'invalidità intera corrisponde all' avere di vecchiaia proiettato secondo la LPP, moltiplicato per l'aliquota di conversione applicabile alla persona assicurata nell'età di riferimento LPP.

Avere di vecchiaia proiettato secondo la LPP

<sup>2</sup> L' avere di vecchiaia proiettato secondo la LPP corrisponde a:

- a. l' avere di vecchiaia ai sensi della LPP che la persona assicurata ha acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità;
- b. più i futuri accrediti di risparmio secondo la LPP per gli anni mancanti dall'inizio del diritto alla rendita d'invalidità fino all'età di riferimento LPP, senza interessi.

---

**Art. 14**      **Rendita per figli di invalidi**

---

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20 % della rendita di invalidità corrente.

---

**Art. 15**      **Esonero dal pagamento dei contributi**

---

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

---

**Art. 16**      **Chiusura del conto supplementare**

---

Nel presente piano di previdenza non è contemplato un conto supplementare.

## Finanziamento

---

**Art. 17**      **Ripartizione dei contributi e debitore**

---

La persona assicurata è debitrice della totalità dei contributi.

---

**Art. 18**      **Fine dell'obbligo di contribuzione**

---

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata decede, al più tardi tuttavia al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

---

**Art. 19**      **Aliquote di contribuzione**

---

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

---

**Art. 20**      **Prestazione di libero passaggio apportata**

---

Per il presente piano di previdenza non va apportata nessuna prestazione di libero passaggio.

---

**Art. 21**      **Riscatto**

---

Per il presente piano di previdenza non è possibile un riscatto.

## Disposizioni finali

---

**Art. 22**      **Modifica del piano di previdenza**

---

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente piano di previdenza.

---

**Art. 23**      **Testo di riferimento**

---

Fa fede il testo in lingua tedesca del piano di previdenza.

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 27.03.2023 ed il 22.09.2023. Entra in vigore il 01.01.2024 e sostituisce il precedente piano di previdenza WR, valido dal 01.01.2022.

# Appendice

## Art. 1 Aliquote di conversione

---

L'aliquota di conversione all'età di riferimento LPP è del 6.80 %.

## Art. 2 Aliquote di contribuzione

---

Contributo di rischio <sup>1</sup> Si applicano le seguenti aliquote di contribuzione:

Età LPP	Contributo di rischio		Subtotale	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18 – 24	1.2 %	0.7 %	1.2 %	0.7 %
25 – 34	2.9 %	1.9 %	2.9 %	1.9 %
35 – 44	3.0 %	3.1 %	3.0 %	3.1 %
45 – 54	3.0 %	3.2 %	3.0 %	3.2 %
55 – ER *	2.9 %	3.1 %	2.9 %	3.1 %

\* ER = età di riferimento

Contributo generale per le spese amministrative <sup>2</sup> In aggiunta, è dovuto un contributo generale per le spese amministrative. Esso ammonta all'1.5 % del salario assicurato per uomini e donne, tuttavia il massimo è di CHF 650.

**Stiftung Auffangeinrichtung BVG**

Standort Deutschschweiz  
Elias-Canetti-Strasse 2  
8050 Zürich  
+41 41 799 75 75

**Fondation institution supplétive LPP**

Agence régionale de la Suisse romande  
Boulevard de Grancy 39  
1006 Lausanne  
+41 21 340 63 33

**Fondazione istituto collettore LPP**

Agenzia regionale della Svizzera italiana  
Viale Stazione 36  
6501 Bellinzona  
+41 91 610 24 24